

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento delegato (UE) n. 1153/2011 della Commissione, del 30 agosto 2011, che modifica l'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/629/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, che modifica l'allegato D della direttiva

88/407/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali della specie bovina spediti dai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma ⁽⁵⁾.

- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 10 [Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1153**: Regolamento delegato (UE) n. 1153/2011 della Commissione, del 30 agosto 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 13).»;

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.

- 2) dopo il punto 148 (Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«149. **32011 R 1152**: Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).

Questo atto non si applica all'Islanda.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'elenco dell'allegato I, parte A, è aggiunto quanto segue:

“NO	Norvegia	L'insieme del territorio”
-----	----------	---------------------------

- 3) al punto 7 (Direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0629**: Decisione di esecuzione 2011/629/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22).»;

- 4) al punto 6 (Direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0629**: Decisione di esecuzione 2011/629/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22).»;

- 5) al punto 12 (Direttiva 2008/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il seguente punto:

- «13. **32007 L 0043**: Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 1152/2011 e (UE) n. 1153/2011, della direttiva 2007/43/CE e della decisione di esecuzione 2011/629/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata segnalata l'esistenza di obblighi costituzionali.